

ART. 6

Affissione delle locandine e propaganda promozionale

Al fine di richiamare l'attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende Editoriali possono avvalersi della esposizione di locandine sul punto di vendita. I rivenditori di prodotti editoriali devono curare e/o consentire la corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto. Su tale tema, le Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello locale, formuleranno proposte.

In occasione del lancio o del rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le Rivendite devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente ai primi due numeri, alle locandine inviate dalle Aziende interessate.

Questo criterio sarà applicato anche in occasione di rilanci programmati.